

**SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA COSTITUTIVA
DELL'ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI
EX ART. 3 CO. 1 LETT. III) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER L'ANNUALITA'
2023 (SCADENZA 31/12/2023) – CIG: 9618385E62**

**Con la presente scrittura privata redatta in una copia originale
informatica,**

tra

- *Il Consorzio Forestale Due Parchi, con sede in Località Saletti n°1,
25050 Stadolina di Vione (BS) (C.F. e P.IVA 02 340 630 983)
rappresentato dal Presidente Corrado Tomasi, C.F.
TMSCRD64P20L094C, di seguito nel presente atto denominata
"CF2P" o parte appaltante e domiciliato per la carica presso la
Sede della stessa, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome,
per conto e nell'interesse del Consorzio che rappresenta;*

e

- *la Soc. SANDRINI s.r.l. con CF e P.IVA 01837320173 con sede in
Via Roma n. 10 a Ponte di Legno (BS), rappresentata dal sig.
Sandrini Simone nato a Cles (TN) il 12/12/1985, C.F.
SNDSMN85T12C794G, domiciliato per la carica presso la Sede
della stessa, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per*

conto e nell'interesse della predetta ditta nel seguito del presente

atto denominato come "Appaltatore";

- *la ditta **Taddei Fratelli di Taddei Gianluca, Nicola & C. Snc** con sede legale in Corteno Golgi (BS) in Via Artigiani n. 44 C.F. e P.IVA 01625140171 rappresentata dal sig. Taddei Nicola nato a Edolo (BS) il 01/03/1978, C.F. TDDNCL78C01D391Y, domiciliato per la carica presso la Sede della stessa, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della predetta ditta nel seguito del presente atto denominato come "Appaltatore";*

PREMESSO:

- che con determina a contrarre n° 1 del 09/01/2023 si è proceduto ad avviare la procedura di gara secondo le disposizioni di legge;
- che in ragione dell'importo delle lavorazioni da affidare si è proceduto a bandire procedura di gara negoziata ex art. 1 co. 2 della l. 120/2020 del codice per il rinvenimento di potenziali operatori economici interessati;
- che dell'esito delle operazioni di gara poi promossa per l'assegnazione dell'appalto di forniture edili necessitanti in approvvigionamento sulla piattaforma Sintel di Aria spa, così come dimostrato delle risultanze del verbale di gara del 13/02/2023 che ha sancito la proposta di aggiudicazione e della determina n° 12 del 28/02/2023 che ne ha sancito l'aggiudicazione, si è provveduto a confermare l'affidamento dell'appalto mediante accordo quadro con più operatori, alle imprese indicate quali "appaltatore" in precedenza citate;
- che si prende atto del deposito delle opportune ed adeguate garanzie e polizze assicurative necessarie all'esecuzione del contratto;

tutto ciò premesso e da me considerato le parti convengono e stipulano quanto

segue:

Art. 1 – Oggetto, importo e durata del contratto

Il presente contratto è volto a disciplinare l'accordo quadro con più operatori economici, definito all'art. 3 co. 1 lett. iii) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, per *La fornitura di materiali edili* per l'annualità 2023 (Scadenza al 31/12/2023 - salvo raggiungimento dell'importo massimo di forniture più avanti specificato). Per mezzo del presente accordo quadro, ed in dipendenza dello stesso, verranno posti in essere degli accordi applicativi non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile in applicazione del contenuto prefissato nell'accordo medesimo. Dal predetto accordo quadro, pertanto non discenderanno per il Consorzio contraente obblighi esecutivi e neppure obblighi a contrarre (pactum de contrahendo), ma bensì, per gli operatori appaltatori obblighi ad applicare alle esigenze di approvvigionamento di forniture edili di volta in volta richieste, le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro (pactum de modo contrahendi) contenute nel CSA a base di gara e delle condizioni economiche definite in quella sede sulla base dell'offerta prodotta.

In particolare, si specifica che nulla sarà dovuto dal Consorzio in assenza di forniture acquistate essendo l'appalto relativo alle singole necessità di approvvigionamento di volta in volta ordinate. L'appaltatore in particolare potrà essere adito secondo le priorità di contatto in relazione alle esigenze di approvvigionamento programmabili o d'urgenza così come definite nel CSA posto a base di gara, per tutta la durata dell'accordo come in precedenza definito e decorrente dalla data di stipula del presente contratto (o per un periodo inferiore,

qualora le forniture ordinate in acquisto raggiungessero anticipatamente l'importo

massimo di fornitura previsto ed indicato a seguire).

In ogni caso è stabilito che l'importo massimo di affidamento totale e da

conteggiare con riferimento a tutte le acquisizioni che dovessero intervenire

ammonta ad euro **€ 190.000,00** (euro centonovantamila/00) esclusi gli oneri

fiscali ed in caso di suo raggiungimento per forniture contabilizzate, si dovrà

procedere ad un nuovo affidamento a prescindere dal raggiungimento della data

limite del 31/12/2023 di scadenza dell'accordo; a tal fine è fatto obbligo

all'appaltatore di segnalare al 30/11, il quantitativo delle forniture ordinate per

consentire al Consorzio la verifica del rispetto del limite massimo di vigenza

dell'accordo.

Il consorzio non accetterà forniture, ad intervenuto esaurimento dello stanziamento

sopra indicato; viceversa, l'esecuzione di minori approvvigionamenti rispetto agli

importi citati non conferisce all'appaltatore alcun diritto a richiedere compensi o

indennità di sorta. La contabilizzazione delle forniture è da farsi a misura.

Art. 2 - Capitolato speciale d'appalto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale

d'Appalto posto a base di gara, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di

accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione.

Art. 3 - Variazioni

L'appaltatore, quando adito e secondo le priorità indicate nel CSA, non dovrà dare

corso ad alcuna fornitura aggiuntiva rispetto a quanto ordinato con gli "Ordini di

fornitura” inoltrati dalla Direzione dell'esecuzione del contratto in base alle

necessità di approvvigionamento di volta in volta riscontrate; ogni modifica dovrà

preventivamente essere autorizzata dalla Direzione anche in via informale.

L'appaltatore non potrà richiedere al Consorzio alcun pagamento per le forniture

che fossero state eseguite in difformità dalle prescrizioni suddette.

Art. 4 – Modalità di selezione dell'operatore con cui negoziare nell'ambito

degli appaltatori parte dell'accordo

L'oggetto dell'appalto è evidenziato nel capitolato speciale d'appalto così come le

modalità e le priorità di contatto a favore del singolo appaltatore aggiudicatario

parte di questo contratto.

Art. 5 - Direzione dell'esecuzione del contratto

Il responsabile del procedimento o un suo delegato ordina di volta in volta la

fornitura da effettuare in ragione delle esigenze; le commesse dovranno essere

effettuate entro i termini sanciti nel capitolato speciale d'appalto.

Da parte sua l'appaltatore deve avere un proprio referente, professionalmente

qualificato secondo le competenze di legge, del quale ha l'obbligo di comunicare il

nominativo entro 5 giorni dalla data di stipula del presente contratto. In caso di

mancata nomina di tale figura, la funzione si intende attribuita e svolta dal titolare

della ditta appaltatrice.

Art. 6 - Cauzione

L'appaltatore, in questa sede, ha dato prova di aver provveduto alla costituzione di

una cauzione definitiva, secondo quanto disposto dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016

e successive modifiche ed integrazioni; la stessa rimarrà a disposizione del

Consorzio committente fino allo scadere del presente contratto.

La predetta cauzione servirà in particolare a garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente atto, del risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che il Committente avesse eventualmente corrisposto in più durante l'esecuzione dell'appalto in confronto con il credito dell'operatore economico risultante dalla liquidazione finale, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse inefficiente, nonché infine, rispetto al mancato pagamento delle panali applicate in relazione alla condizioni di applicazione delle stesse discendenti dal CSA.

Art. 7 - Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto e dal capitolato speciale d'appalto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 per quanto compatibile e successive modificazioni ed integrazioni che l'operatore economico dichiara di conoscere ed osservare e al Dlgs 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Art. 8 - Subappalto

Ai sensi dall'art.105 del D.Lgs.50/2016 il subappalto è concesso nei limiti di quanto denunciato dall'appaltatore in sede di gara e nei limiti di quanto stabilito dal predetto articolo.

Art. 9 - Prezzi di appalto

I prezzi unitari che saranno esposti in sede di fatturazione saranno quelli dell'elenco prezzi unitari (prezziario) posti a base di gara (od ove non in esso rinvenibili in quello applicato all'ordinaria clientela) ridotti del ribasso offerto in quella sede ed oggetto del presente accordo quadro. Essi sono da intendersi al netto dell'I.V.A. nella misura vigente al momento della fatturazione e sono fissi ed

invariabili per tutta la durata del contratto: trattandosi di appalto di forniture

bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di

revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n.

4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo

del medesimo comma 1 dell'articolo 106.1 Per quanto non espressamente

disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Inoltre, come descritto nell'Art. 3 BIS del CSA di Gara, *“Qualora l'appaltatore*

ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di

variazioni di singoli prezzi di materiali che determinano variazioni in aumento o in

diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto,

esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede

oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non

costituisce comunque giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del

contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno,

giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.”

In particolare, costituiscono condizioni economiche inderogabili d'appalto con

riferimento al singolo appaltatore le seguenti percentuali si sconto estratte dalle

operazioni di gara:

	RIBASSO	RIBASSO	RIBASSO	RIBASSO
DENOMINAZIONE	PERCENTUALE	PERCENTUALE	PERCENTUALE	PERCENTUALE
OPERATORE	OFFERTO SULLE	OFFERTO SULLE	OFFERTO SULLE	OFFERTO SULLE
ECONOMICO OFFERENTE	VOCI A (NOSTRO	VOCI B (MATERIALI	VOCI C	VOCI D (VOCI A

In assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio del presente atto, viene annullata la marca del valore di €16,00, emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con il n. identificativo: 01220055057093 del 07/03/2023

	ELENCO	NON IN ELENCO	(TRASPORTO) DEL	FRANCO
	MATERIALI) DEL	FRANCO VOSTRO	PREZZIARIO	MAGAZZINO)
	PREZZIARIO POSTO	MAGAZZINO) DEL	POSTO A BASE DI	DEL
	A BASE DI GARA	PREZZIARIO POSTO	GARA	PREZZIARIO
		A BASE DI GARA		POSTO A BASE
				DI GARA
SANDRINI SRL				
01837320173	11,5500 %	60,0000 %	10,0000 %	5,0000 %
Taddei Fratelli di				
Taddei Gianluca,				
Nicola & C. Snc	4,1000 %	21,0000%	12,5000 %	5,0000 %
01625140171				

Art. 10 - Penale per i ritardi

In caso di ritardato intervento o ritardata ultimazione delle commesse ordinate si applicheranno le penali previste dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 11 - Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo di contratto avverrà in base alle forniture richieste e prestate, a conclusione di ogni singolo ordine di fornitura, contabilizzato e verificato e comunque previa presentazione di regolare fattura.

Il pagamento sarà effettuato una volta certificata la regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento o suo delegato. La contabilizzazione degli

ordini effettuati andrà fatta a cadenza mensile ed il pagamento di quanto dovuto

avverrà, entro 90 giorni fine mese dall'apposizione sulla fattura elettronica del visto

di rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni contrattuali da parte del

responsabile del procedimento, e soltanto a seguito dell'accertamento della

regolarità contributiva della ditta nei confronti degli enti previdenziali.

Art. 12 – Ulteriori Obblighi assicurativi e responsabilità dell'Appaltatore

L'appaltatore, a tutti gli effetti, assume la completa responsabilità dell'osservanza

delle condizioni di contratto e di perfetta esecuzione della fornitura in appalto.

La circostanza che le forniture siano consegnate alla presenza di incaricati

dell'ente, non costituirà ragione per esimere l'appaltatore dalla responsabilità e

dall'obbligo di sostituzione ogni qual volta venisse riscontrato un difetto nella

merce visto che l'appaltatore è da ritenersi garante di ogni difetto della commessa,

in rapporto agli obblighi contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e

previdenziali del personale e dei mezzi sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è

il solo responsabile, con l'esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del

Consorzio.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

Oltre ai casi sanciti dal capitolato speciale d'appalto, in caso di continue

contestazioni delle forniture, grave inadempienza o dimostrata inaffidabilità

relativamente alle prestazioni da svolgere, il direttore del Consorzio su

segnalazione analitica e circostanziata del responsabile del procedimento o del

Direttore dell'esecuzione del contratto, può rescindere questo contratto, senza

nessun tipo di rivalsa da parte dell'appaltatore, addebitando le maggiori spese di

eventuale fornitura a carico dell'appaltatore stesso.

Il Consorzio ha altresì facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori

adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione della fornitura o falsità nella documentazione prodotta a supporto dei prodotti consegnati;

b) inadempimento (per due volte nell'arco del rapporto) alle disposizioni del responsabile del procedimento riguardo ai tempi di consegna o quando risulti

accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti (la diffida della mancata esecuzione nei termini dovrà

avvenire in via scritta a mezzo pec);

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura da contestare previa diffida scritta mezzo pec;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento delle forniture, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;

g) non rispondenza delle forniture fornite alle specifiche condizioni del CSA;

h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008.

i) nel caso di violazioni di ogni ulteriore termine o prescrizione sanciti nel capitolato speciale di gara.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure

sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi sopra esposti, si applicherà una penale di € 1.000,00 a tutte le spese che si incontrassero per chiamate o per usufruire di forniture di emergenza che saranno a carico della Ditta appaltatrice.

Tutte le maggiori spese saranno detratte dalla cauzione definitiva costituita e nel caso sia insufficiente, la differenza verrà decurtata dall'importo di eventuali crediti residui dell'appaltatore.

Art. 14 - Costituzione in mora

Tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano in pieno diritto senza obbligo per il Consorzio della costituzione in mora dell'appaltatore.

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore dovrà impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e succ. m.e.i. relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Ditta è obbligata ad indicare in fattura il codice C.I.G. che deve richiedere cantiere per cantiere al Consorzio Forestale Due Parchi in fase di fatturazione.

Art. 16 – Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto agli appaltatori di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il presente Atto e i singoli Ordinativi d Fornitura.

Art. 17 - Registrazione

Tale contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Le spese di registrazione del presente contratto e le eventuali spese di segreteria, sono totalmente a carico dell'appaltatore.

Art. 18 - Foro Competente e forma sottoscrizione atto

Per ogni controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Brescia.

Questo atto è composto da pagine n. 12 e nell'ultima pagina viene firmato in modalità elettronica, a norma dell'art.24 del Codice dell'Amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005.

La conservazione del documento informatico avverrà nel rispetto delle modalità stabilite dal D.P.C.M. e del Ministro delegato per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, previsto dall'art.23 ter del D.Lgs. 82/2005.

Le parti, dopo averlo trasformato in file formato "portable document format PDF", chiudono il contratto e lo accettano in sottoscrizione con l'apposizione della propria firma digitale.

Data, lì 26/04/2023

Per il CF2P: F.to Digitalmente Corrado Tomasi

Per l'appaltatore:

- Ditta Sandrini srl F.to Digitalmente Sandrini Simone

- Ditta Taddei Fratelli di Taddei Gianluca, Nicola & C. Snc

F.to Digitalmente Taddei Nicola